

**N. 01168/2016 REG.PROV.CAU.**

**N. 01962/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2016, proposto da:

Spa General Sindes, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso Renato Pedicini in Roma, Via F. D'Ovidio, 83;

***contro***

Prefetto di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 00036/2016, resa tra le parti, concernente diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "white list" di cui alla determinazione Prefetto di Caserta 15.7.2015 n.40227.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Caserta e di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ricciardelli e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Rilevato che la società appellante, amministratore Aniello **Caturano**, svolge attività estrattiva e trasporto terra e fornitura e trasporto calcestruzzo ed opera nello stesso contesto imprenditoriale e familiare della **Caturano** Autotrasporti (così come Consorzio Free Services e Calcestruzzi Volturnia) e che, inoltre, la società appellante è socio unico di Casertana Calcestruzzi soggetta ad interdittiva nel 2009 non annullata .;

Rilevato, altresì, che con sentenze n.4450/2014 e n.3208/2014 questo Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di precedenti interdittive antimafia adottate nei confronti di alcune di queste compagini societarie;

Considerato che dall'appello non sono emersi elementi che inducano il Collegio a discostarsi dalle argomentazioni dell'ordinanza impugnata;

Considerato, peraltro, che la gravità degli effetti del diniego di iscrizione nell'elenco provinciale fornitori e prestatori servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ( legge n.190/2012) comporta la necessità che il TAR disponga la sollecita fissazione della udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1962/2016), raccomandando, comunque, al TAR di fissare

sollecitamente la trattazione della causa nel merito.

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•